

Domande frequenti sulla TARSU

Le domande

1. **Quando è dovuta la tassa dei rifiuti solidi?**
2. **Chi deve pagare la tassa dei rifiuti?**
3. **Come viene calcolata la tassa dei rifiuti?**
4. **Per le abitazioni quali sono le superfici da dichiarare?**
5. **Le abitazioni tenute a disposizione, che non sono utilizzate come abitazione principale, sono soggette alla tassa?**
6. **Se l'appartamento è in ristrutturazione la tassa va pagata ugualmente?**
7. **Sono previste delle riduzioni?**
8. **Nel caso che la residenza venga presa in altro comune, va data comunicazione all'ufficio tributi?**
9. **Per la sospensione del pagamento della tassa sui rifiuti in caso di ristrutturazione, quale modulo si deve compilare, quale documentazione deve essere allegata ed a quale ufficio deve essere consegnata?**

Le risposte

1. **Quando è dovuta la tassa dei rifiuti solidi?**

La tassa è dovuta quando si occupano o si detengono dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

2. **Chi deve pagare la tassa dei rifiuti?**

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale, o comunque per un periodo inferiore all'anno.

3. **Come viene calcolata la tassa dei rifiuti?**

La tassa è calcolata sulla superficie, misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse.

4. **Per le abitazioni quali sono le superfici da dichiarare?**

Vanno dichiarate le superfici calpestabili coperte, più le pertinenze (garage, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezze superiori a mt 1,50). Sono esclusi dal computo le superfici scoperte (balconi e terrazze).

5. **Le abitazioni tenute a disposizione, che non sono utilizzate come abitazione principale, sono soggette alla tassa?**

Le abitazioni tenute a disposizione sono assoggettate alla TARSU; sono escluse solo le unità immobiliari prive di utenze (luce, acqua e gas) o di mobili e suppellettili.

6. Se l'appartamento è in ristrutturazione la tassa va pagata ugualmente?

Se l'immobile è in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, va presentata la domanda di sospensione nel momento in cui iniziano i lavori. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

7. Sono previste delle riduzioni?

Le tariffe si applicano in misura ridotta solo se espressamente indicato dal regolamento comunale vigente e sono concesse a domanda degli interessati entro il termine previsto per le denunce, cioè entro il 20 gennaio.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

8. Nel caso che la residenza venga presa in altro comune, va data comunicazione all'ufficio tributi?

Se il contribuente che emigra intende cessare la tassa dei rifiuti, deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio tributi, sempre che l'abitazione di provenienza non rimanga a sua disposizione: arredata e con le utenze allacciate. In tal caso permane l'obbligo del pagamento della tassa.

9. Per la sospensione del pagamento della tassa sui rifiuti in caso di ristrutturazione, quale modulo si deve compilare, quale documentazione deve essere allegata ed a quale ufficio deve essere consegnata?

La richiesta di sospensione della TARSU, redatta su carta libera, va inoltrata all'Ufficio Tributi, contestualmente all'inizio dei lavori, allegando copia della relazione tecnica presentata da un tecnico, dove sono elencati i lavori che verranno eseguiti nell'immobile soggetto alla tassa. Va inoltre indicata la data esatta di inizio lavori.

Tale richiesta (sottoscritta dall'interessato), alla quale va allegata copia della carta d'identità, vale come autocertificazione. Anche per la fine lavori andrà presentata autocertificazione.

Si ricorda che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile, che deve risultare totalmente inutilizzabile.

L'ufficio effettuerà i controlli previsti dalla legge